

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: « è stabilito » sopprimere il testo sino alla fine del periodo e sostituire con: « un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a complessivi 4050 miliardi di lire, da erogarsi in rate annue di eguale importo nel triennio 2000-2002 ».

38. 4. *(Testo riformulato dal Governo)*
Giovanardi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 150 miliardi con le seguenti: 320 miliardi e 100 milioni.

38. 5. Malavenda.

Seguono altri 1.016 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alle medesime parole.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 150 miliardi con le seguenti: 160 miliardi e 2 milioni.

38. 6. Malavenda.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: annue con la parola: mensili.

38. 8. (ex 36. 506.) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: annue con la parola: bimensili.

38. 7. (ex 36. 505.) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: annue con la parola: bimestrali.

38. 9. (ex 36. 504.) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: annue con la parola: trimestrali.

38. 10. (ex 36. 503.) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: annue con la parola: quadrimestrali.

38. 11. (ex 36. 502.) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: annue con la parola: quinquimestrali.

38. 12. (ex 36. 501.) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: annue con la parola: semestrali.

38. 13. (ex 36. 500.) Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

38. 14. (ex 36. 517.) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: una settimana.

38. 15. (ex 36. 513.) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: due settimane.

38. 16. (ex 36. 512.) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: tre settimane.

38. 17. (ex 36. 511.) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: 4 settimane.

38. 18. (ex 36. 510.) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: un mese.

38. 19. (ex 36. 514.) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: 5 settimane.

38. 20. (ex 36. 509.) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: 6 settimane.

38. 21. (ex 36. 508.) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta con le seguenti: due.

38. 22. Malavenda.

Seguono altri 50 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta con le seguenti: cinquantadue.

38. 23. Malavenda.

Al comma 3, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari permanenti di competenza.

38. 24. (ex 36. 1.) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;

2001: — 1.600;

2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.300;

2001: — 1.400;

2002: — 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 300;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: — 500;

2001: — 400;

2002: — 400.

Ministero dell'interno:

2000: — 150;

2001: — 150;

2002: — 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 250;

2001: — 300;

2002: — 300.

Ministero della difesa:

2000: — 50;

2001: — 50;

2002: — 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero del commercio con l'estero:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero della sanità:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dei beni e attività culturali:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 - (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative) - 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.400;

2001: — 1.300;

2002: — 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

(A.C. 6557 - sezione 20)

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 39.

(Fondo di previdenza per il clero).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 903 del 1973.

2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 è stabilita l'elevazione a 68 anni

dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale è stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui. Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, previsti al fine della rideterminazione degli importi di pensione.

3. In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973 e nei confronti degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito minimo contributivo di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo comma dell'articolo 15 della citata legge n. 903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del requisito minimo di contribuzione previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 è ordinato con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.

5. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, le parole: « pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari a quello fissato dall'INPS per la generalità delle gestioni deficitarie ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

39. 2. (ex 37. 1.) Bonato, Giordano, Cangiemi.

Al comma 1, sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 2.000.000.

39. 12. (ex 37. 520.) Malavenda.

Seguono altri 3.764 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 1.100.001.

39. 22. Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

39. 3. (ex 37. 2.) Bonato, Giordano, Cangiemi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Per gli aggiungere la seguente: uomini.

39. 4. (ex 37. 5.) Gardiol, Maselli, De Benetti, Olivo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 68 con la seguente: 69.

39. 13. (ex 37. 513.) Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 68 anni aggiungere le seguenti: e 360 giorni.

39. 23. Malavenda.

Seguono altri 350 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 68 anni aggiungere le seguenti: e 2 giorni.

39. 24. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: 33.

39. 14. (ex 37. 503.) Malavenda.

Seguono altri 4 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: 21.

39. 19. (ex 37. 512.) Malavenda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia resta confermata a 65 anni per i soggetti che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

39. 1. (ex 37. 3.) Governo.

Sopprimere il comma 3.

39. 20. (ex 37. 516.) Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: previgente normativa nei confronti degli iscritti aggiungere le seguenti: e delle iscritte.

39. 5. (ex 37. 522.) Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 1999 con la seguente: 1997.

39. 6. (ex 37. 502.) Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con le seguenti: 2 gennaio 1998.

39. 25. Malavenda.

Seguono altri 359 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con le seguenti: 28 dicembre 1998.

39. 26. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 1999 con la seguente: 1998.

39. 7. (ex 37. 501.) Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 1° gennaio.

39. 27. Malavenda.

Seguono altri 356 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 24 dicembre.

39. 28. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: ammessi aggiungere le seguenti: o ammesse.

39. 8. (ex 37. 523.) Malavenda.

Al comma 3, dopo le parole: del 1973 e nei confronti degli iscritti aggiungere le seguenti: e delle iscritte.

39. 9. (ex 37. 521.) Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

39. 10. (ex 37. 515.) Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

39. 11. (ex 37. 514.) Malavenda.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: maggiorato del 2,99 per cento.

39. 29. Malavenda.

Seguono altri 97 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: maggiorato del 2,01 per cento.

39. 30. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo di cui al comma 1, è estesa ai sacerdoti e ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o Enti acattolici riconosciuti; e ai sacerdoti e ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o Enti acattolici riconosciuti.

39. 31. (ex 37. 3). Governo.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo

45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del

decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;
2001: — 1.350.000;
2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;
2001: — 1.350.000;
2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;
2001: — 1.000.000;
2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura pri-

vativistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 21)

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 40.

(Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, è soppresso. A decorrere dalla medesima data è istituito presso l'INPS un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Spa. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa ed all'anzianità contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianità connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi.

2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:

a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente per il soppresso Fondo;

b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura

degli oneri per le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi;

c) tutte le attività e le passività quali risultano dalla contabilità del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999.

3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente, presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un comitato amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 è trasferito all'INPS il personale della Ferrovie dello Stato Spa adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unità entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alla Ferrovie dello Stato Spa a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato Spa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità di inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'INPS.

6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la Ferrovie dello Stato Spa, l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessati sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuità delle funzioni.

7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 40.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 90 con la seguente: 190.

40. 21. Malavenda.

Seguono altri 90 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 90 con la seguente: 91.

40. 22. Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

40. 5. (ex 38. 517.) Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

40. 6. (ex 38. 522.) Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

40. 7. (ex 38. 521.) Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

40. 8. (ex 38. 520.) Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

40. 9. (ex 38. 516.) Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: iscritti con le seguenti: e delle lavoratrici iscritti/e.

40. 10. (ex 38. 508.) Malavenda.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Altresì, nel caso in cui il fondo non fosse in equilibrio, può essere richiesto un contributo finanziario temporaneo, sia ai dipendenti che ai pensionati delle F.S. al fine del riequilibrio del fondo stesso.

40. 1. (ex 38. 3.) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in caso di disavanzo del Fondo, erogherà una somma pari alla media di quanto finanziato negli ultimi 3 anni; altresì sia ai dipendenti che ai pensionati può essere richiesto un contributo di solidarietà temporaneo, al fine del riequilibrio del Fondo stesso.

40. 2. (ex 38. 4.) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Sopprimere il comma 4.

40. 13. (ex 38. 512.) Malavenda.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.

40. 11. (ex 38. 505.) Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

40. 12. (ex 38. 511.) Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: nei limiti di un contingente fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

40. 3. (ex 38. 1.) Bonato, Giordano, Boghetta.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sei mesi.

40. 14. (ex 38. 504.) Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e 166 giorni.

40. 23. Malavenda.

Seguono altri 150 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e 10 giorni.

40. 24. Malavenda.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 19 miliardi e 856 milioni.

40. 25. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 19 miliardi e 956 milioni.

40. 26. Malavenda.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 30 mesi.

40. 15. (ex 38. 502.) Malavenda.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 30 settimane.

40. 16. (ex 38. 503.) Malavenda.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 170.

40. 27. Malavenda.

Seguono altri 108 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 60.

40. 28. Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

40. 17. (ex 38. 510.) Malavenda.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e concordate con le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.

40. 18. (ex 38. 501.) Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

40. 19. (ex 38. 509.) Malavenda.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: e concordate con le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.

40. 20. (ex 38. 500.) Malavenda.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari permanenti.

40. 4. (ex 38. 2.) Bonato, Giordano, Boghetta.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. La disposizione contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, relativa all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo, si applica anche alle imprese operanti nel settore agricolo che abbiano recepito o recepiscano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo con riferimento a tutti i lavoratori, comunque assunti, ed ai rispettivi periodi di attività, precedenti il recepimento.

***40. 01.** (ex 38. 0. 10.) Angelici.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. La disposizione contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, relativa all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo, si applica anche alle imprese operanti nel settore agricolo che abbiano recepito o recepiscano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo con riferimento a tutti i lavoratori, comun-

que assunti, ed ai rispettivi periodi di attività, precedenti il recepimento.

***40. 02.** (ex 38. 0. 10.) Paolo Rubino, Angelici, Malagnino.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE
COMUNISTA**

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31

dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 22)

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 41.

*(Disposizioni in materia
di autotrasporto).*

1. A decorrere dall'anno 2000 è autorizzata la spesa annua di lire:

a) 41 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;

b) 23 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998;

c) 90 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 41
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 41.

Sopprimerlo.

41. 1. Cento, Galletti, Turrone, Scalia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 41 miliardi con le seguenti: 20 miliardi.

41. 2. Cento, Galletti, Turrone, Scalia.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 23 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.

41. 3. Cento, Galletti, Turrone, Scalia.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

41. 4. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 90 miliardi con le seguenti: 45 miliardi.

41. 5. Cento, Galletti, Turrone, Scalia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 8 della legge 23

dicembre 1997, n. 454, a riaprire il termine, non oltre il 31 dicembre 2001, per la presentazione delle domande di ammissione al contributo di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 454 del 1997, per l'incentivazione all'esodo volontario degli autotrasportatori monoveicoli. Il termine fissato dall'articolo 3, comma 7, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è prorogato a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il termine fissato dall'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è prorogato a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

41. 6. Bastianoni.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, a riaprire il termine, non oltre il 31 dicembre 2001, per la presentazione delle domande di ammissione al contributo di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 454 del 1997, per l'incentivazione all'esodo volontario degli autotrasportatori monoveicoli. Il termine fissato dall'articolo 3, comma 7, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è prorogato a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il termine fissato dall'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è prorogato a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

41. 01. Bastianoni.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

1. All'articolo 48 del Testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

« 5-bis. I redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati

di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per cento ».

2. Per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 1998 i redditi di cui al comma precedente possono essere dichiarati entro il 30 giugno 1999 con apposita istanza. A tali redditi si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis del Testo unico delle imposte sui redditi e l'imposta è calcolata applicando l'aliquota marginale del contribuente, ovvero, quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 1999, del 15 giugno 2000, del 15 dicembre 2000 e del 15 giugno 2001 senza applicazione degli interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi indicati nel comma 1, nonché a coloro che hanno ottemperato alle norme inerenti la sanatoria per gli anni 1996-1997 ed il relativo provvedimento operoso.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 100 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2000 e successivi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

41. 02. Bastianoni.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Interventi per il potenziamento della rete dei servizi sociali rivolti alle persone in stato di povertà estrema e senza dimora).

1. Fino alla completa attuazione della riforma in materia di servizi sociali, sono effettuati interventi straordinari di potenziamento dei servizi degli enti locali e di altri organismi pubblici e del privato sociale destinati alle persone che versano in stato di povertà estrema e, prioritariamente, per coloro che si trovano senza dimora.

2. Ai fini di cui al comma 1, una quota aggiuntiva del Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, pari a 20 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, è destinata al finanziamento di progetti, presentati dagli enti locali, dalle associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro operanti nel settore, concernenti la realizzazione di centri e servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento delle persone nella rete delle strutture di protezione sociale. Sono considerati in via prioritaria i progetti presentati, anche congiuntamente, dagli enti locali, dalle associazioni di volontariato o dagli altri organismi senza scopi di lucro operanti nel settore, che si riferiscono ai comuni delle grandi aree urbane individuate nel decreto di cui al comma 3.

3. I progetti sono presentati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei ministri che, sentita la Conferenza unificata, definisce le modalità di presen-

tazione dei progetti, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti e le modalità per l'azione di monitoraggio degli interventi.

4. Una quota delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, pari a 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni del triennio 2000-2002, è destinata, con le modalità di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS).

Conseguentemente, all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 40.000 miliardi

2001: — 27.000 miliardi

2002: — 20.000 miliardi

41. 03. Governo.

(A.C. 6557 - sezione 23)

ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO IV

STRUMENTI DI GESTIONE
DEL DEBITO PUBBLICO

ART. 42.

(Mutui con oneri a carico dello Stato).

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.